



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 69/16

Lussemburgo, 29 giugno 2016

Sentenza nella causa C-486/14

Piotr Kossowski

Un sospettato può essere nuovamente sottoposto a indagini in uno Stato Schengen qualora le precedenti indagini in un altro Stato Schengen siano state concluse senza un'istruzione approfondita

La mancata audizione della vittima e di un eventuale testimone costituisce un indizio della mancanza di una siffatta istruzione

La procura di Amburgo (Germania) contesta al sig. Piotr Kossowski di aver commesso, ad Amburgo, un'estorsione aggravata a fini di rapina. Tuttavia, il Landgericht Hamburg (tribunale regionale di Amburgo) ha negato l'avvio del procedimento in quanto vi osta il principio ne bis in idem, come applicato nello spazio Schengen¹. Secondo tale principio, una persona non può essere perseguita o condannata due volte per lo stesso reato. Nel caso di specie, la procura di Kołobrzeg in Polonia, dove il sig. Kossowski era stato arrestato per altro reato, aveva già avviato nei suoi confronti un procedimento istruttorio per i medesimi fatti e lo aveva definitivamente chiuso per mancanza di prove sufficienti. Tale decisione di chiusura del procedimento da parte della procura di Kołobrzeg era più precisamente motivata dal fatto che il sig. Kossowski si era rifiutato di deporre e che la vittima e un testimone indiretto risiedevano in Germania: non era stato quindi possibile sentirli durante il procedimento istruttorio e, di conseguenza, non era stato possibile verificare le affermazioni della vittima. In Polonia non è stata svolta alcuna istruzione più approfondita.

Adito dalla procura di Amburgo, lo Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (tribunale regionale superiore di Amburgo) chiede alla Corte di precisare la portata del principio ne bis in idem. Chiede, in particolare, se, alla luce della decisione della procura polacca, adottata senza istruzione approfondita², si possa ritenere che il sig. Kossowski è stato «giudicato con sentenza definitiva»³, ovvero «assolto (...) a seguito di una sentenza penale definitiva»⁴ di modo che il principio ne bis in idem osti a nuovi procedimenti per gli stessi fatti in Germania.

Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che il principio ne bis in idem è diretto a garantire che una persona, che è stata condannata e ha scontato la sua pena o, se del caso, che è stata definitivamente assolta in uno Stato Schengen, possa circolare all'interno dello spazio Schengen senza dover temere di essere perseguita per gli stessi fatti in un altro Stato Schengen.

Tuttavia, tale principio non persegue la finalità di proteggere un sospettato dall'eventualità di doversi sottoporre ad ulteriori accertamenti, per gli stessi fatti, in più Stati Schengen.

Applicare il principio ne bis in idem a una decisione di conclusione delle indagini adottata dall'autorità giudiziaria di uno Stato Schengen in assenza di qualsiasi esame approfondito del comportamento illecito addebitato all'accusato sarebbe manifestamente in contrasto con la finalità

¹ Tale principio è sancito dall'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, e dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

² Secondo l'Oberlandesgericht, la presente causa è diversa, a tal riguardo, dalla causa all'origine della sentenza della Corte del 5 giugno 2014, M (C-398/12).

³ Ai sensi dell'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

⁴ Ai sensi dell'articolo 50 della Carta.

stessa dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, costituita dalla lotta alla criminalità, e rischierebbe di rimettere in discussione la fiducia reciproca degli Stati membri fra di essi.

La Corte ha quindi dichiarato che una decisione del pubblico ministero che pone fine all'azione penale e conclude definitivamente⁵ il procedimento penale condotto nei confronti di una persona (senza che siano state irrogate sanzioni) non può essere considerata una decisione definitiva⁶ ai fini dell'applicazione del principio ne bis in idem, qualora dalla motivazione di tale decisione risulti che il procedimento è stato chiuso senza che sia stata condotta un'istruzione approfondita. La mancata audizione della vittima e di un eventuale testimone costituisce un indizio dell'assenza di un'istruzione approfondita⁷.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575

⁵ La Corte osserva, a tal proposito che in diritto polacco né la possibilità di riapertura in caso di nuovi elementi di fatto o di prova essenziali, né la possibilità di annullamento della decisione di chiusura del procedimento rimettono in discussione il carattere definitivo dell'estinzione dell'azione penale.

⁶ Ai sensi dell'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, letto alla luce dell'articolo 50 della Carta.

⁷ Alla luce di tale risposta, la Corte non ritiene più necessario rispondere all'altra questione dello Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, con la quale quest'ultimo chiedeva se sia ancora valida, alla luce della Carta dei diritti fondamentali, la possibilità di uno Stato Schengen di formulare una riserva, al momento della ratifica della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che consentiva a tale Stato di non essere vincolato dal principio ne bis in idem qualora i fatti si fossero svolti sul proprio territorio (riserva formulata dalla Germania).